Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 18 luglio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 968.
Modificazioni al R. decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, sugli ammassi della lana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Veduto il R. decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, convertito in legge con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1286, che detta norme per gli ammassi della lana;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni al decreto-legge predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 e 17 del R. decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, sono sostituiti dagli articoli seguenti, portanti, rispettivamente, i numeri 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 e 18.
Gli articoli 3, 9, 13, 14 e 16 del Regio decreto-legge suddetto prendono, rispettivamente, i numeri 4, 10, 14, 15 e 17.
Dopo l'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto è inserito il nuovo articolo 2, nel testo che segue.

Art. 1. — Tutta la lana di produzione nazionale, di qualunque qualità e specie, a decorrere dalla tosa 1937, deve essere conferita, allo stato naturale, agli ammassi per la vendita collettiva.
Eguale obbligo è stabilito per la lana da materasso introdotta dall'estero; nonchè per la lana di qualsiasi qualità importata dalla Libia e dall'Africa Orientale Italiana.
L'obbligo di conferire la lana agli ammassi spetta al produttore o a chiunque abbia titolo per disporre della lana.
È data peraltro facoltà al produttore di non conferire all'ammasso le quantità occorrenti per il fabbisogno proprio, nella misura massima di Kg. 2 per ogni persona di famiglia.

Art. 2. — È data facoltà al Ministro per gli scambi e le valute, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per le finanze e per le corporazioni, di regolare l'importazione nel Regno della lana estera in guisa che sia assicurato il tempestivo impiego della lana degli ammassi.
A tal fine il rilascio dei permessi di importazione potrà essere subordinato al ritiro di lana degli ammassi da parte dell'importatore.

Art. 3. — I produttori conferiranno direttamente la lana agli ammassi.
La lana non conferita agli ammassi non può formare oggetto di atti di alienazione.
Il Governo si riserva in ogni momento di requisire la lana ammassata.

Art. 5. — La lana conferita agli ammassi deve essere consegnata a un Ente ammassatore non più tardi di 60 giorni dalla tosa.
Per le lane da materasso importate dall'estero, dalla Libia e dall'Africa Orientale Italiana il conferimento agli ammassi deve essere effettuato al momento dell'importazione.
All'atto del conferimento, il conferente è tenuto a dichiarare il numero delle pecore da cui la lana è stata ricavata, nonchè le quantità complessivamente prodotte, anche se non conferite all'ammasso a sensi dell'ultimo comma dell'art. 1. Tali dati saranno raccolti ed elaborati secondo le norme impartite dall'Istituto centrale di statistica.
Salvo specifica autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è fatto divieto ai produttori di trasferire in altra provincia la lana prodotta in una provincia.
L'Ente ammassatore può consentire che la lana sia custodita temporaneamente o definitivamente a cura del detentore.
In tal caso il detentore risponde a titolo di depositario della lana custodita.
Le quantità eventualmente non consegnate all'ammasso quale fabbisogno per il consumo diretto, e che successivamente risultassero esuberanti rispetto ai bisogni previsti, possono essere consegnate all'ammasso in qualsiasi momento.

Art. 6. — Al momento del conferimento della lana, l'Ente ammassatore rilascerà all'ammassante un bollettino di consegna contenente la indicazione della quantità, qualità e caratteristiche della lana conferita.
L'Ente ammassatore risponde delle quantità di lana ricevute in consegna, della loro buona conservazione, della loro preservazione dai danni dell'incendio mediante apposita assicurazione e, infine, della corresponsione, in sede di riparto finale, del prezzo ricavato dalla vendita.

Art. 7. — La lana ammassata sarà venduta dagli Enti ammassatori direttamente agli industriali, per la quantità destinata alla industria tessile, secondo le disposizioni della Giunta delle lane di cui al R. decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, e direttamente agli industriali lavatori e ai commercianti, per la quantità destinata ai materassi,

sentite, ove occorra, le competenti Federazioni industriali e commerciali, in base all'apprezzamento di resa e classifica di cui all'art. 9, a prezzo non inferiore a quello previsto dal successivo art. 8.

Detto prezzo è, per il conferente, al netto delle spese di ammasso.

L'ordinamento e la composizione della Giunta delle lane saranno riveduti e approvati con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per gli scambi e le valute, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste.

Negli organi deliberanti della Giunta saranno inclusi un rappresentante degli armentari, designato d'accordo tra le Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, un rappresentante del Ministero delle finanze e un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8. — Il prezzo base per la vendita della lana ammassata (base lavata a fondo) sarà determinato annualmente all'inizio della tosa dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana, col Ministro per le finanze, col Ministro per le corporazioni, col Ministro per gli scambi e le valute e col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, udite le Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, degli industriali e dei commercianti, e potrà essere variato con le medesime formalità.

Il prezzo base è riferito alla merce imballata, franco magazzino di consegna.

Al conferente, all'atto del conferimento, sarà corrisposto il prezzo base previsto dal presente articolo dedotti due decimi che saranno ripartiti tra i conferenti in relazione alla quantità e qualità della lana conferita all'ammasso, non appena il rendiconto finale previsto dall'art. 16 avrà riportata la prescritta approvazione ministeriale.

Art. 9. — Presso ogni Centro provinciale ammasso lana le operazioni di apprezzamento (rese e classifiche) della lana, sono eseguite da apposite Commissioni presiedute dal presidente del Centro e composte del vice presidente del Centro e di due esperti nominati: uno d'accordo tra la Confederazione fascista degli agricoltori e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura; uno d'accordo tra la Giunta delle lane e la Federazione nazionale fascista degli industriali lanieri.

Per l'apprezzamento delle lane da materasso interverrà un terzo esperto nominato dalla Federazione fascista dei commercianti dei prodotti tessili.

Gli esperti possono fare parte di più Commissioni di apprezzamento.

Art. 11. — Gli Enti ammassatori, esclusivamente al fine di procurarsi i mezzi eventualmente occorrenti per il pagamento previsto dall'art. 8 a favore dei conferenti, e per sostenere le spese di gestione dell'ammasso, hanno facoltà di cedere in garanzia a terzi la lana ammassata.

Dette operazioni sono privilegiate sulla lana conferita all'ammasso e sul ricavo finale della vendita della medesima.

Tale privilegio segue immediatamente il privilegio per i prestiti agrari di conduzione previsto dal comma 1° dell'articolo 8 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'esercizio del credito agrario e successive modificazioni.

Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato per le anticipazioni e le spese di gestione di cui al 1° comma del presente articolo vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Art. 12. — Per le direttive di massima da seguire nell'ammasso della lana e per l'esame degli eventuali ricorsi contro l'operato dei Centri provinciali ammassi lana di cui al successivo art. 13, è istituita apposita Commissione nazionale ammassi lana così composta:

Presidente, il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori; vice presidente, il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura; un rappresentante del Partito Nazionale Fascista; due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; due rappresentanti del Ministero delle corporazioni; un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana; un rappresentante del Ministero delle finanze; un rappresentante del Ministero degli scambi e le valute; un rappresentante della Giunta delle lane; un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori; un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura; un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali; un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti; un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione scelto fra gli esponenti dei Consorzi agrari.

Art. 13. — Per l'esecuzione degli ammassi lana è costituito in ogni provincia un Centro provinciale ammassi lana così composto:

Il presidente della locale Unione fascista agricoltori, presidente; il segretario della locale Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, vice presidente; un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali; un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione scelto fra gli esponenti dei Consorzi agrari.

Assiste alle sedute del Centro l'ispettore agrario provinciale.

Art. 16. — Non appena esauriti, con la vendita della lana, gli ammassi della provincia, i Centri provinciali ammasso lana provvederanno alla formazione di un rendiconto il quale servirà di base per la ripartizione finale del prezzo.

Tale rendiconto non diverrà esecutivo se non abbia riportato l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 18. — Chiunque non consegni la lana agli ammassi nei termini prescritti o sottragga la lana alle destinazioni stabilite nelle disposizioni del presente decreto, ovvero prenda parte a contrattazioni in difformità delle disposizioni medesime, è punito con la pena dell'ammenda, la quale nei casi più gravi può estendersi fino al valore della lana a cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

I contratti stipulati in difformità delle disposizioni del presente decreto sono nulli di pieno diritto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. 969.
Autonomia amministrativa agli autogruppi delle divisioni motorizzate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2222, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, che reca norme integrative del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, predetto, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2415;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare amministrazione autonoma agli autogruppi delle divisioni motorizzate;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1938-XVI gli autogruppi delle divisioni motorizzate assumono amministrazione autonoma, da essi dipendono il deposito autoveicoli e l'officina automobilistica della divisione.

Art. 2.

Il comandante dell'autogruppo esercita le funzioni stabilite dalle vigenti disposizioni per i comandanti di corpo.

Art. 3.

La carica di relatore, con tutte le funzioni previste dalle vigenti disposizioni, è affidata ad un maggiore del ruolo mobilitazione, il quale ha alla sua diretta dipendenza un ufficio d'amministrazione costituito: da un ufficiale inferiore d'amministrazione direttore dei conti, dagli ufficiali consegnatari dei materiali dei gruppi *A*, *B* e *C*; dall'ufficiale pagatore; dall'ufficiale di matricola e dal personale necessario per il funzionamento dell'ufficio.

Ad esso risalgono i compiti che il vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari affida alle amministrazioni reggimentali, sia nei riguardi delle spese, sia nei riguardi della tenuta dei documenti matricolari relativi al personale in forza agli autogruppi delle divisioni motorizzate.

Art. 4.

L'ufficio materiale dell'autogruppo dipende dal comandante, per quanto riguarda la parte tecnica del servizio e l'officina automobilistica, dal relatore, per la parte amministrativa.

Art. 5.

Le cariche di capo dell'ufficio materiali, di consegnatario del materiale dei gruppi *A* e *B* e di addetto alla matricola ed alla mobilitazione sono affidate ciascuna ad un capitano del ruolo mobilitazione.

La carica di consegnatario di materiale del gruppo *C* è assunta dal consegnatario del deposito autoveicoli, quella di ufficiale pagatore è disimpegnata a turno dagli ufficiali inferiori degli autogruppi.

Art. 6.

Durante le assenze del relatore questi è sostituito dall'ufficiale del ruolo mobilitazione che lo segue in anzianità e grado e che non ricopre cariche incompatibili con quelle del relatore.

La stessa norma vale nei casi in cui il relatore assume il comando interinale dell'autogruppo.

Art. 7.

Agli autogruppi di cui al presente decreto si applicano — come ai centri automobilistici — le norme del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, nonchè, per la gestione del materiale del gruppo *C*, quelle del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico.

Art. 8.

Le chiavi della cassa di riserva sono tenute: una dal comandante, una dal relatore, una dal direttore dei conti.

Le chiavi della cassa corrente sono tenute: una dal relatore e l'altra dall'ufficiale pagatore.

Art. 9.

Gli autogruppi delle divisioni motorizzate dipendono direttamente e ad ogni effetto dal comando della rispettiva divisione motorizzata.

Art. 10.

Per le ispezioni amministrative agli autogruppi delle divisioni motorizzate valgono le norme stabilite al riguardo per i centri automobilistici.

Art. 11.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal 1° luglio 1938-XVI, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 99. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 970.

Autorizzazione della spesa di L. 16.000.000 per provvedere al completamento delle opere di sistemazione del porto di Marina di Carrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al completamento delle opere di sistemazione del porto di Marina di Carrara;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 16.000.000 (lire sedici milioni) per provvedere al completamento delle opere di sistemazione del porto di Marina di Carrara.
La suindicata somma di L. 16.000.000 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 4.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1938-1939 al 1941-1942.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in dipendenza del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 61. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 25 giugno 1938-XVI, n. 971.

16ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re Imperatore, in udienza del 25 giugno 1938-XVI, sul decreto che autorizza una 16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

MAESTA'

Per provvedere alla costruzione ed all'arredamento di un osservatorio astronomico in Roma, si rende necessario assegnare un fondo di L. 50.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio corrente.

Altre assegnazioni si rendono necessarie negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'educazione nazionale, dell'interno e delle corporazioni, per sussidi ed incoraggiamenti a scuole ed istituti (L. 5000), indennità di caroviveri al personale salariato (L. 13.000), assegni ai Prefetti del Regno per spese straordinarie di rappresentanza (10.000), paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica assunto a contratto (L. 3400).

Le suindicate somme sono prelevate, per le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, dal fondo di riserva per le spese impreviste del corrente esercizio finanziario, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38, sono disponibili lire 1.887.550;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 282 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38, è autorizzata una sedicesima prelevazione nella somma di lire ottantunomilaquattrocento (L. 81.400) da assegnarsi ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n 335-*quater* (di nuova istituzione) (Sotto la rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti », sottorubrica « Ufficio di Presidenza »). — Spese per la costruzione e l'arredamento di un osservatorio astronomico in Roma . . . . L. 50.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 89. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali, ecc. . . . . L. 5.000

Cap. n. 157. — Indennità di caro viveri al personale salariato . . . . » 13.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza, ecc. . . . . L. 10.000

Ministero delle corporazioni:

Cap. n. 4. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, ecc. . . . . . . L. 3.400

Totale . . . . L. 81.400

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Di Revel

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 89. — Mancini.

REGIO DECRETO 17 maggio 1938-XVI, n. 972.

Erezione in ente morale dell'« Azienda agraria dimostrativa Tommaso d'Onofrio Masci ».

N. 972. R. decreto 17 maggio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, viene autorizzato lo stesso Ministero ad accettare la donazione del sig. Tommaso d'Onofrio Masci, costituita da una proprietà terriera in comune di Aquila, da denominarsi « Azienda agraria dimostrativa Tommaso d'Onofrio Masci »; viene riconosciuto come ente morale l'azienda medesima e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 28 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 973.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di un immobile sito in Colloro (Novara).

N. 973. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione di un immobile sito in Colloro (Novara), disposta in suo favore dal Circolo operaio di Colloro con atti del 9 aprile 1936-XIV e del 23 novembre 1936-XV, a rogito del dottor Giovanni Biaconà, notaio di Ornavasso.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 24 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 12 maggio 1938-XVI, n. 974.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto autonomo fascista per le case popolari di Lanciano.

N. 974. R. decreto 12 maggio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene approvato, in sostituzione di quello vigente, il nuovo statuto dell'Istituto autonomo fascista per le case popolari di Lanciano.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 aprile 1938-XVI, n. 975.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Francesco Faccanoni », con sede in Predore (Bergamo).

N. 975. R. decreto 28 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Francesco Faccanoni », con sede in Predore (Bergamo) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 10 maggio 1938-XVI, n. 976.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale dei Girolomini sotto il titolo di S. Filippo Neri, in Napoli.

N. 976. R. decreto 10 maggio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale dei Girolomini sotto il titolo di S. Filippo Neri in Napoli, e la Chiesa medesima viene autorizzata ad accettare l'eredità Cannavale disposta in suo favore, e consistente in titoli, canoni ed oggetti preziosi e mobili del valore dichiarato di lire 31.403,50.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 marzo 1938-XVI, n. 977.

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio femminile « Angelini », con sede in Pontevico (Brescia).

N. 977. R. decreto 28 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio femminile « Angelini », con sede in Pontevico (Brescia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 1° marzo 1938-XVI, n. 978.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Casa di riposo Poggio », con sede in Terruggia Monferrato.

N. 978. R. decreto 1° marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Casa di riposo Poggio » in Terruggia Monferrato, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 6 luglio 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di San Sperate (Cagliari).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la domanda del commissario straordinario per l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di San Sperate, con sede nel comune di San Sperate (Cagliari), intesa ad ottenere che l'azienda sia sottoposta alla speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del

citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Sperate, con sede nel comune di San Sperate (Cagliari), e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce
Presidente del Comitato dei Ministri: MUSSOLINI

(2563)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Palermo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Palermo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di S. Giuseppe Jato (Palermo), delimitata dai seguenti confini:

Strada comunale S. Giuseppe Jato-Piana dei Greci, Regia trazzera per ex feudo Gaggiotto, fiume Belice destro, Regia trazzera ex feudo Cerasa ed ex feudo Montaperto, bivio strada provinciale S. Cipirrello Corleone, bivio strada provinciale S. Cipirrello Camporeale, Sezione urbana S. Cipirrello, Sezione urbana S. Giuseppe Jato congiungendosi con la strada comunale S. Giuseppe Jato-Piana dei Greci.

La Commissione venatoria provinciale di Palermo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2571)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Aosta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Aosta;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aosta ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nel territorio di Vico Canavese (Aosta), della estensione di ettari 40 circa, compreso nel cerchio che la strada carreggiabile proveniente da Alice Superiore compie biforcandosi per raggiungere Vico e Brosso ed unirsi poi a monte.

La Commissione venatoria provinciale di Aosta provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2568)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Asti;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Asti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Castell'Alfero (Asti), dell'estensione di ettari 1200 circa, delimitata dai seguenti confini:

Dalla strada comunale che staccandosi dalla provinciale di Valle Versa passa ad est di Callianetto per S. Defendente-S. Rocco-Rampone ed alla Cascina Gavelli scende nella Valle del Rio a congiungersi con la provinciale di Valle Versa e segue questa fino a Casa dei Coppi dove si stacca la strada comunale sopradetta.

La Commissione venatoria provinciale di Asti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2570)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Reggio Emilia;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Leguigno (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 2410 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada comunale Migliara-Rovetto-Castello dal corso del Tassobio fino a Migliara;

ad est, strada nazionale Reggio-Castelnuovomonti, da Migliara fino a Feriolo;

a sud, comunale Feriolo-Villaberza-S. Giovanni, indi corso del Rio dei Tufi fino alla sua confluenza col Tassobio;

ad ovest, corso del Tassobio.

La Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2569)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni con foglio n. 22307-21300-XVIII, dell'8 luglio 1938-XVI, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 871, concernente l'autorizzazione alla Cassa interna di previdenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) ad esercitare la assicurazione contro gli infortuni degli atleti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 4 luglio 1938-XVI.

(2622)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta di certificato del consolidato 3,50 per cento.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 8.

E' stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta n. 3 e 4 relativi alle rate semestrali d'interessi di L. 140 ciascuna scadute al 1° gennaio e al 1° luglio 1935, e già annessi al certificato di usufrutto n 313771 dell'annua rendita di L. 280 Cons. 3,50 % a favore di Carrara Luigia fu Bartolomeo vedova di Siccardi Giovanni (essendo proprietari Siccardi Giovanni, Anna, Agostino, Ettore, Fanny e Rinaldo di Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura di detta Carrara Luigia).

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di dette rate semestrali mediante buono a favore degli aventi diritto.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2606)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Media dei cambi e dei titoli

del 13 luglio 1938 - Anno XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,62
Francia (Franco)	52,40
Svizzera (Franco)	434,10
Argentina (Peso carta)	4,93
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,85
Cecoslovacchia (Corona)	65,80
Danimarca (Corona)	4,179
Norvegia (Corona)	4,704
Olanda (Fiorino)	10,455
Polonia (Zloty)	357,60
Portogallo (Scudo)	0,851
Svezia (Corona)	4,8265
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,125
Id. 3,50 % (1902)	70,325
Id. 3,00 % Lordo	51,825
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,975
Id. Id. 5 % (1936)	92,925
Rendita 5 % (1935)	92,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,25
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,675
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,575
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,15
Id. Id. 5 % - Id. 1944	99,175

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 9,
dal 1° al 15 maggio 1938-XVI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Asti	Cocconato	B	—	1
Id.	Montiglio	B	—	1
Id.	Vigliano	B	—	1
Bari	Monopoli	Cap	—	1
Belluno	Limana	B	—	1
Brescia	Brescia	B	2	2
Id.	Poncarale Flero	B	1	1
Id.	San Zeno Naviglio	B	1	—
Brindisi	Astuni	E	1	—
Id.	Ceglie Messapico	Cap	1	—
Cosenza	Rossano	B	—	1
Milano	Bertonico	B	—	1
Modena	San Possidonio	B	—	1
Pavia	Casei Gerola	B	1	—
Id.	Cassolnovo	B	1	—
Id.	Cava Manara	B	1	—
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Mortara	B	1	—
Perugia	Scheggino	B	—	3
Pescara	Montesilvano	O	1	—
Pola	Umago	O	—	1
Potenza	Acerenza	Cap	—	1
Id.	Oppido Lucano	O	—	1
Salerno	Nocera Superiore	B	—	1
Id.	Sassano	B	—	1
Treviso	Pederobba	B	1	—
Vercelli	Borgovercelli	B	—	1
			13	20
	Carbonchio sintomatico.			
Cosenza	Corigliano Calabro	B	—	1
			—	1
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	—	2
Id.	Castellazzo	B	1	3
Id.	Castelletto d'Orba	B	—	1
Id.	Castelletto Merli	B	—	1
Id.	Castelnuovo Bormida	B	—	3
Id.	Frugarolo	B	—	1
Id.	Predosa	B	1	—
Id.	Quargnento	B	—	1
Id.	San Cristoforo	B	—	8
Id.	Sezzadio	B	59	—
Id.	Valenza	B	—	2
Bergamo	Bergamo	B	3	—
Id.	Calvenzano	B	1	—
Id.	Caravaggio	B	1	—
Id.	Casirate d'Adda	B	—	1
Id.	Seriate	B	—	1
	Segue: Afta epizootica.			
Bergamo	Stezzano	B	—	1
Id.	Treviglio	B	—	2
Id.	Treviolo	B	1	2
Bologna	Bologna	B	—	1
Id.	Castel San Pietro	B	—	1
Como	Bosisio	B	5	—
Id.	Bregnano	B	—	1
Id.	Cermenate	B	—	1
Id.	Gironico	B	—	1
Id.	Inverigo	B	—	1
Id.	Lecco	B	1	—
Id.	Lomazzo	B	1	—
Id.	Lurate Caccivio	B	—	1
Id.	Olgiate Calco	B	10	—
Id.	Rogeno	B	4	—
Id.	Tavernerio	B	—	1
Id.	Valmadrera	B	—	1
Cremona	Agnadello	B	—	1
Id.	Torricella Pizzo	B	—	1
Cuneo	Alba	B	1	—
Id.	Barge	B	1	—
Id.	Era	B	1	—
Id.	Cavallerleone	B	—	1
Id.	Fossano	B	1	—
Id.	Guarene	B	1	—
Id.	Marozzo	B	1	—
Id.	Montà d'Alba	B	1	—
Id.	Polonghera	B	1	—
Id.	San Damiano Macra	B	—	1
Id.	Scarnafigi	B	7	—
Id.	Sommariva del Bosco	B	1	—
Id.	Sommariva Perno	B	2	—
Id.	Trinità	B	1	—
Firenze	Fucecchio	B	4	1
Livorno	Collesalvetti	B	2	—
Id.	Livorno	B	—	1
Lucca	Forte dei Marmi	B	—	1
Id.	Pietrasanta	B	3	—
Id.	Stazzena	B	2	—
Mantova	Magnacavallo	B	—	1
Id.	San Benedetto Po	B	—	1
Massa Carrara	Massa	B	1	1
Milano	Caponago	B	—	1
Id.	Casarile	B	—	1
Id.	Cerro Maggiore	B	—	1
Id.	Corbetta	B	1	—
Id.	Cormano	B	1	—
Id.	Cuggiono	B	—	3
Id.	Dresano	B	—	1
Id.	Inzago	B	—	1
Id.	Lentate sul Seveso	B	1	—
Id.	Lodi	B	—	1
Id.	Magnago	B	1	—
Id.	Mediglia	B	1	—
Id.	Pozzuolo Martesana	B	—	1
Id.	Robecchetto	B	—	1
Id.	Robecco Naviglio	B	—	1
Id.	San Giuliano Milanese	B	—	1
Id.	Segrate	B	1	—
Id.	Settala	B	1	—
Id.	Solaro	B	—	1
Id.	Vaprio d'Adda	B	1	—
Modena	Bastiglia	B	—	1
Id.	Bomporto	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Modena	Mirandola	B	—	1
Id.	Modena	B	—	5
Id.	Ravarino	B	—	1
Id.	San Possidonio	B	—	2
Id.	Soliera	B	—	2
Id.	Spilamberto	B	—	1
Id.	Zocca	B	—	4
Novara	Biandrate	B	—	1
Id.	Borgomanero	B	1	1
Id.	Carpignano	B	—	2
Id.	Craveggia	B	2	—
Id.	Fara Novarese	B	3	2
Id.	Galliate	B	—	2
Id.	Novara	B	2	1
Id.	Pallanza	B	—	1
Id.	Pisano	B	1	—
Id.	Prato Sesia	B	6	1
Id.	Romentino	B	4	1
Id.	Sozzago	B	—	3
Id.	Trecate	B	1	2
Pavia	Bascapè	B	—	1
Id.	Bornasco	B	—	1
Id.	Cassolnovo	B	—	2
Id.	Garlasco	B	3	—
Id.	Gravellona	B	1	—
Id.	Marzano	B	1	—
Id.	Ottobiano	B	1	3
Id.	Siziano	B	—	2
Id.	Vigevano	B	—	1
Id.	Zeme	B	1	1
Pisa	Crespina	B	1	—
Id.	San Miniato	B	—	1
Pistoia	Serravalle Pistoiese	B	—	1
Reggio Emilia	Bagnolo	B	—	1
Id.	Boretto	B	1	—
Id.	Gualtieri	B	1	—
Id.	Reggio Emilia	B	2	1
Sondrio	Grosio	B	1	1
Torino	Arignano	B	—	1
Id.	Barbania	B	6	—
Id.	Borgaro	B	1	—
Id.	Borgone	B	1	—
Id.	Caselle	B	2	—
Id.	Castagnole	B	1	—
Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Fiano	B	2	—
Id.	Frossasco	B	—	1
Id.	Garignano	B	4	—
Id.	Pinerolo	B	—	2
Id.	Piscina	B	—	2
Id.	Poirino	B	—	1
Id.	Pralormo	B	—	1
Id.	Ranalba	B	3	—
Id.	Rivara	B	—	1
Id.	Verolengo	B	1	1
Id.	Villafranca	B	—	1
Id.	Torino	O	1	—
Treviso	Crespano Grappa	B	1	1
Id.	Zero Branco	B	1	—
Varese	Besozzo	B	—	1
Id.	Cisiago	B	3	6
Venezia	Noala	B	3	2
Id.	Salzano	B	1	1
Vercelli	Chiavazza	B	—	1
Id.	Cossato	B	—	1
Id.	Muzzano	B	—	1
Vercelli	Olcenengo	B	—	1
Id.	Ponderano	B	—	3
Id.	Trino	B	—	1
Id.	Valdengo	B	—	1
Id.	Vigliano	B	—	3
			192	151
	Mal rossino dei suini.			
Ascoli Piceno	Falerone	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Bologna	San Benedetto Val Sambro	S	—	1
Bolzano	Lasa	S	—	1
Fiume	Fiume	S	—	1
Gorizia	Circhina	S	—	1
Id.	Gorizia	S	—	1
Id.	Vipacco	S	—	—
Novara	Novara	S	—	1
Parma	Parma	S	—	1
Pesaro-Urbino	Urbino	S	—	1
Potenza	Balvano	S	—	2
Id.	Lucano	S	—	1
Teramo	Penna Sant'Andrea	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	1
Treviso	Paese	S	—	1
Trieste	Trieste	S	—	6
Vicenza	Cornedo Vicentino	S	—	1
Id.	Montecchio Maggiore	S	—	1
			2	22
	Peste e setticemia dei suini.			
Arezzo	Arezzo	S	7	—
Ascoli Piceno	Falerone	S	1	—
Id.	Monturano	S	2	—
Bologna	San Lazzaro di Savena	S	—	1
Catanzaro	Cicala	S	—	1
Cosenza	Colosimi	S	—	1
Cremona	Casalmaggiore	S	—	2
Id.	Pieve San Giacomo	S	1	—
Firenze	Firenze	S	—	1
Id.	Londa	S	1	—
Id.	Rufino	S	—	1
Grosseto	Campagnatico	S	—	1
Id.	Grosseto	S	1	—
Id.	Roccastrada	S	1	—
Macerata	Corridonia	S	1	15
Mantova	Gazzuolo	S	2	—
Id.	Goito	S	2	—
Id.	Marcaria	S	1	—
Id.	Quingentole	S	1	—
Id.	San Giovanni del Dosso	S	—	1
Id.	Sustinente	S	1	—
Id.	Viadana	S	—	1
Massa Carrara	Aulla	S	3	—
Id.	Fivizzano	S	2	—
Perugia	Città della Pieve	S	—	5
Id.	Perugia	S	2	—
Pescara	Alice	S	—	3
Pola	Pirano	S	—	1
Reggio Emilia	Albinea	S	—	1
Id.	Correggio	S	—	1

Segue: *Peste e setticemia dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Reggio Emilia	Guastalla	S	—	1
Id.	Reggio Emilia	S	—	1
Roma	Roma	S	3	1
Salerno	San Gregorio Magno	S	3	—
Sassari	Ittiri	S	—	2
Id.	Pattada	S	—	3
Teramo	Penna Sant'Andrea	S	—	1
Treviso	San Polo Piave	S	1	—
Udine	Codroipo	S	—	1
Vicenza	Torri di Quartesolo	S	—	1
			36	46

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Agrigento	E	2	—
Id.	Sciacca	E	1	—
Bari	Barletta	E	—	1
Id.	Terlizzi	E	1	—
Caltanissetta	Mussomeli	E	2	—
Id.	Vallelunga	E	2	—
Catania	Catania	E	1	1
Id.	Paternò	E	2	—
Chieti	Rapino	E	1	—
Salerno	Angri	E	—	1
Id.	Battipaglia	E	—	1
Id.	Bracigliano	E	1	—
Id.	Fisciano	E	1	—
Id.	Nocera Superiore	E	1	—
Id.	Olevano sul Tusciano	E	1	—
Id.	Salerno	E	2	—
Id.	Serre	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	9	—
Id.	Calatafimi	E	1	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	6	—
Id.	Salemi	E	2	—
			37	4

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	C.	—	2
Id.	Fabriano	C.	—	1
Belluno	Belluno		—	1
Salerno	Castel San Giorgio	C.	—	1
Id.	Battipaglia	C.	—	1
Id.	Montecorvino Pugliano	Gat	—	1
			—	7

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	O	—	3
Aquila	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Frosinone	Amaseno	O	2	—
Id.	Vallerotonda	O	6	—
Grosseto	Campagnatico	O	1	—
Id.	Grosseto	O	1	—
Perugia	Perugia	O	1	—
Roma	Roma	O	—	3
Taranto	Laterza	O	1	—
			14	6

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Licata	O	1	—
Id.	Ravanusa	O	1	—
Id.	Santo Stefano Quisquina	O	1	—
Caltanissetta	Mazzarino	O	1	—
Enna	Enna	O	1	—
Id.	Piazza Armerina	O	4	—
Id.	Pietraperzia	O	1	—
Potenza	Noepoli	C	1	—
Id.	Oppido Lucano	C	1	—
Roma	Roma	O	1	—
Siracusa	Lentini	O	1	—
Taranto	Maruggio	O	—	1
			14	1

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	B	—	2
Id.	Filottrano	B	—	2
Id.	Sassoferrato	B	—	1
Bergamo	Bergamo	B	1	—
Id.	Ornia	B	1	—
Id.	Vilminore di Scalve	B	1	—
Bologna	Argelato	B	2	—
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Crespellano	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Malalbergo	B	—	2
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	—
Bolzano	Brennero	B	1	—
Id.	Naturno	B	—	1
Id.	Rio di Pusteria	B	1	—
Id.	Ultimo	B	—	1
Cremona	Derovere	B	—	2
Id.	Olmeneta	B	1	—
Id.	Pescarolo	B	1	—
Id.	Pieve d'Olmi	B	1	—
Genova	Masone	B	1	—
Gorizia	Romans d'Isonzo	B	—	1
Id.	San Daniele del Carso	B	1	—
Grosseto	Grosseto	B	1	—
Novara	Barengo	B	1	1
Id.	Garbagna	B	1	—
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Novara	B	16	1
Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Trecate	B	2	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Padova	Trebaseleghe	B	—	1
Id.	Teolo	B	—	1
Parma	Felino	B	1	—
Pesaro Urbino	Mercatino Marecchia	B	—	1
Roma	Roma	B	14	—
Salerno	Eboli	B	1	—
Treviso	Conegliano	B	—	1
Id.	Volpago del Montello	B	1	—
Udine	Aquileia	B	1	1
Id.	Chions	B	2	—
Id.	Morsano	B	1	—
Id.	Sacile	B	2	—
Venezia	Annone Veneto	B	5	—
Id.	Caorle	B	2	—
Id.	Cavarzere	B	6	—
Id.	Chioggia	O	1	—
Id.	Cona	B	5	—
Id.	Crisolera	B	3	—
Id.	Marcon	B	1	—
Vicenza	Bassano del Grappa	B	—	1
Id.	Lonigo	B	—	1
Id.	Montegalda	B	—	1
Id.	Schiavon	B	—	1
			87	23

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Numero denunziati
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Altamura	B	2	—
Id.	Andria	B	1	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	1	—
Roma	Roma	B	—	2
Udine	Paluzza	B	—	1
Vicenza	Asigliano Veneto	B	—	1
			6	4
	Diarrea dei vitelli.			
Alessandria	Alessandria	B	—	2
Ancona	Fabriano	B	—	1
Teramo	Teramo	B	1	2
			1	5
	Influenza.			
Chietti	Poggiofiorito	E	—	3
			—	3
	Difterite aviaria.			
Udine	Codroipo	P	—	1
			—	1
	Colera dei polli.			
Ancona	Fabriano	P	—	1
Aquila	Anversa	P	5	—
Ascoli Piceno	Comunanza del Littorio	P	2	—
Fiume (Carnaro)	Fiume	P	1	—
Ravenna	Ravenna	P	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Numero denunziati
	Segue: *Colera dei polli.*			
Teramo	Teramo	P	—	2
Udine	Santa Maria Longa	P	—	1
Venezia	Caorle	P	1	—
			9	6
	Barbone bufalino.			
Salerno	Capaccio	B	—	3
Id.	Eboli	B	—	1
Id.	Pontecagnano	B	—	1
			—	5

RIEPILOGO
dal 1° al 15 maggio 1938-XVI.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	16	27	33
2	Carbonchio sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	23	154	243
4	Malrossino dei suini	13	19	24
5	Peste e setticemia dei suini	22	41	82
6	Farcino criptococcico	7	21	41
7	Rabbia	3	6	7
8	Rogna	7	10	18
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	11	15
10	Aborto epizootico	18	55	109
11	Tubercolosi bovina	4	8	10
12	Diarrea dei vitelli	3	3	3
13	Influenza del cavallo	1	1	3
14	Difterite aviaria	1	1	1
15	Colera dei polli	8	8	15
16	Barbone bufalino	1	3	5

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina. — *a*) i dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(2487)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 gennaio 1938-XVI, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia;

Veduti i propri provvedimenti in data 7 gennaio e 31 gennaio 1938-XVI, con i quali venivano, rispettivamente, nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'azienda suindicata;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della ripetuta azienda;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, ai sensi e per gli effetti di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sono prorogate di mesi tre, a decorrere dal 7 luglio 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI

(2582)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Sperate (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Sperate, con sede nel comune di San Sperate (Cagliari), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Gavino Casti di Gaetano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di San Sperate, con sede nel comune di San Sperate (Cagliari), ed i signori Giuseppe Casti Casu, Peppino Casti Secchi e Mario Piga sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con Regio decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI

(2564)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Iesi (Ancona).

Nella seduta tenuta il 7 luglio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Iesi (Ancona), il dottor Umberto Anconetani è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2583)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Campodenno (Trento).

Nella seduta tenuta il 6 luglio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Campodenno (Trento) il sig. Vittorio Sicher fu Angelo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2619)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa di Vita (Trapani) in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 7 maggio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa di Vita (Trapani), in liquidazione, il cav. Calcedonio Scio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(2620).

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vita (Trapani).

Nella seduta tenuta il 7 maggio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vita (Trapani) il cav. Calcedonio Scio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(2621)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione di 150 ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica ad un corso d'integrazione per la nomina a sottotenente in S.P.E. nell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1605;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di n. 150 ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, provvisti del brevetto militare di aeroplano o di idrovolante, ad un corso d'integrazione della durata di un anno scolastico, che avrà inizio presso la scuola di applicazione della Regia aeronautica presumibilmente nell'ottobre 1938-XVI, per conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, i quali siano in possesso del brevetto militare di aeroplano o di idrovolante e:

1) siano nati posteriormente al 1° novembre 1912;

2) abbiano 20 mesi di anzianità di brevetto militare alla data di scadenza del bando di concorso ed abbiano prestato, alla data stessa, almeno 14 mesi di servizio come ufficiale pilota militare, presso enti della Regia aeronautica.

3) siano, alla data del presente decreto, in servizio temporaneo nella Regia aeronautica, od abbiano compiuto nel biennio 1936-37 il prescritto periodo di allenamento, intendendosi come tale anche il servizio di volo comunque prestato durante il periodo suddetto, e il servizio di volo prestato presso società civili esercenti scuole di pilotaggio e linee di navigazione aerea;

4) siano inscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio;

5) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di Istituto tecnico;

d) diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto industriale;

e) diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto industriale e commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

g) diploma di licenza di un Regio istituto nautico.

Art. 3.

Gli ufficiali subalterni di complemento che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente articolo debbono presentare, se in servizio, al proprio comandante di reparto, e se in congedo al comandante del rispettivo centro di reclutamento e di mobilitazione, regolare domanda in carta da bollo da L. 6, diretta al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale del personale militare, non oltre il 15 agosto, unendovi i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto, per riassunto, dell'atto di nascita (non certificato) legalizzato dal presidente del tribunale, oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal prefetto;

3) certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

4) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto, ovvero — qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del tribunale competente ovvero dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

5) certificato di stato libero, o di matrimonio, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del Mandamento dal quale l'atto proviene;

6) documento comprovante l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario o dal vice segretario se trattasi di Capoluogo di provincia, del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice-segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicanti l'anno, il mese e il giorno della inscrizione;

7) titolo di studio;

8) documenti in carta da bollo da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono - a parità di meriti - i diritti preferenziali di cui ai Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 dicembre 1935, n. 2111;

9) fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od ente dai quali egli dipende.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti e i titoli allegati, ed indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel Comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 (eccetto l'atto di matrimonio) e 6, dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che siano in servizio temporaneo sono esonerati dall'obbligo di presentare i certificati di cui ai nn. 2, 3 e 4.

I concorrenti che risiedono nei territori dell'Africa Orientale Italiana potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile del luogo di residenza, attestante che il concorrente stesso alla data della domanda risiedeva effettivamente in colonia.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

Art. 4.

I Comandi, ricevute le domande ne faranno constare la data di presentazione e vi daranno corso per via gerarchica con tutta sollecitudine, unendovi: copia dello stato di servizio, il libretto personale e il libretto di volo; copia del verbale dell'ultima visita psicofisiologica e, per gli ufficiali in servizio temporaneo, un dettagliato rapporto informativo sul servizio prestato che, a conclusione, dovrà esplicitamente dichiarare se l'aspirante, per contegno, carattere, autorevolezza, cultura generale e professionale sia ritenuto idoneo ad adempiere le funzioni di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica.

Le autorità superiori dovranno anche esse esprimere in merito alle domande il loro parere favorevole.

Le domande con tutti i documenti dovranno pervenire al Ministero inderogabilmente entro 15 giorni dopo quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito anche se presentate tempestivamente.

E' però in facoltà del Ministero dell'aeronautica di ammettere al concorso quei concorrenti le cui domande, presentate complete entro il termine predetto, siano pervenute al Ministero posteriormente, purchè non siano ancora cominciati gli esami.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso comunque di fare riferimento a documentazione depositata presso altre amministrazioni o presso il Ministero od altri enti aeronautici.

La mancanza o la irregolarità formale anche di uno solo dei documenti prescritti comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

Art. 5.

Il Ministero dell'aeronautica, deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli aspiranti, e non sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 6.

I candidati ammessi al concorso, verranno chiamati presumibilmente nel settembre p. v. a sostenere i seguenti esami:

1) una prova scritta di composizione italiana;

2) una prova orale di matematica;

in conformità dei programmi contenuti nella circolare n. 191 del Giornale Ufficiale del 1926 ed allegati al presente bando di concorso.

Per essere giudicati ammissibili al corso d'integrazione i concorrenti dovranno riportare una media complessiva di almeno 12/20 con una votazione nelle singole prove non inferiore ai 10/20.

La graduatoria dei concorrenti verrà stabilita in base alla somma aritmetica delle singole classifiche riportate nell'esame scritto e nell'orale alla quale verranno aggiunti eventualmente:

a) tre punti per il diploma di laurea;

b) un punto per ogni sei mesi di servizio di volo in più dei 14 mesi prescritti come minimo e di cui al numero 2 del precedente articolo 2;

c) sei punti per ogni medaglia d'oro al V. M. o V. A.;

d) tre punti per ogni medaglia d'argento al V M. o V. A.;

e) due punti per ogni medaglia di bronzo al V. M. o V. A.;

f) un punto per ogni croce di guerra al V. M.;

g) tre punti per ogni promozione per merito di guerra.

I punti di cui sopra sono cumulabili fra loro.

A parità di classifica si applicano le norme contenute nel Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni.

L'esame scritto avrà luogo nella località e nel giorno da stabilirsi dal Ministero. Qualora detto esame abbia luogo in località diverse, il tema sarà formulato dal Ministero e trasmesso in busta sigillata a tutti gli enti aeronautici presso cui si svolgerà l'esame; lo svolgimento di esso avrà luogo sotto la sorveglianza di apposita commissione di vigilanza, che sarà direttamente nominata dall'ente interessato e che dovrà attenersi a quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 delle norme approvate con Decreto ministeriale 16 dicembre 1932 (circolare n. 29 del Giornale Ufficiale 1933). I lavori, in busta sigillata, saranno, a cura dell'ente interessato, trasmessi al Ministero, il quale provvederà a farli recapitare al presidente della Commissione esaminatrice che verrà nominata con successiva determinazione ministeriale.

Quest'ultima commissione procederà, alla revisione di tutti i lavori scritti, alla votazione, all'espletamento degli esami orali, alla formazione della graduatoria ed alla trasmissione degli atti al Ministero (Direzione generale del personale militare) giusta quanto disposto dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 delle norme suddette.

I candidati non idonei e quelli classificati oltre il numero dei posti messi a concorso saranno rinviati — se in servizio — ai Reparti di provenienza.

I vincitori, prima dell'ammissione al corso, verranno sottoposti a visita psicofisiologica per accertare la loro idoneità incondizionata al volo e al servizio militare in Patria ed in colonia.

Coloro che siano riconosciuti anche temporaneamente non idonei, non verranno ammessi al corso e, in loro luogo, saranno ammessi, seguendo l'ordine di graduatoria, altrettanti candidati classificati idonei dal 151° in poi.

Art. 7.

Gli ufficiali vincitori del concorso saranno ammessi al corso d'integrazione col grado rivestito.

Alla fine del corso, coloro che non supereranno i prescritti esami al primo scrutinio potranno essere ammessi ad un solo esame di riparazione di secondo scrutinio, purchè non siano stati riprovati in più di tre materie.

Al termine del corso d'integrazione gli idonei in ciascuna sessione saranno nominati sottotenenti in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, con le modalità previste dall'art. 7 delle norme approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314.

Art. 8.

Il Ministero dell'aeronautica si riserva la facoltà di allontanare dalla scuola di applicazione della Regia aeronautica, su proposta del Comando dell'Istituto, quegli allievi che per deficienza negli studi o per qualsiasi altra causa, non ritenesse meritevoli di aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che avranno determinato tale provvedimento.

Roma, addì 18 giugno 1938 - Anno XVI

p. Il Ministro: VALLE.

(2584)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Graduatoria del concorso a 12 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo C della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1364;

Visti i decreti Presidenziali 6 e 18 gennaio 1938-XVI, con i quali fu indetto un concorso per esami a n. 12 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo C della Corte dei conti;

Vista la graduatoria generale del concorso formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto Presidenziale del 9 marzo 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria del concorso a 12 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo C della Corte dei conti:

1. Rochira Mario (iscritto al P.N.F. dal 22 ottobre 1922)	con punti 17,50	su 20
2. Tarquinio Loris (iscritto al P.N.F. dal 20 agosto 1922)	» 17,10	»
3. Castelnuovo Eugenio (coniugato con un figlio)	» 17 —	»
4. Fabi Alessandra nata Capannari	» 17 —	»
5. Di Renzo Bianca	» 16,90	»
6. Giua Antonio	» 16,85	»
7. Cellesi Laura ved. Grauso	» 16,80	»
8. Rivola Lucia	» 16,75	»
9. Librante Lucia nata Peroni	» 16,70	»
10. Tiberini Lidia	» 16,65	»
11. Trasimeni Margherita	» 16,60	»
12. Palermo Mario	» 16,10	»
13. Vacatello Romolo	» 16 —	»
14. Petruccelli Orazio	» 15,85	»
15. Di Gioia Antonio	» 15,75	»
16. Monaco Giovanni	» 15,70	»
17. Perone Alfredo (nato il 14 settembre 1905)	» 15,45	»
18. Saccà Flora (nata il 16 novembre 1913)	» 15,45	»
19. Rossi Alfredo	» 15,40	»
20. Nicolini Camilla	» 15,35	»
21. Pederzoli Giovanni	» 15,30	»
22. Averardi Adriana	» 15,25	»
23. Fabretti Adriano	» 15,20	»
24. Vitellaro Zuccarello Vincenzo	» 15,15	»
25. Romanini Attilio (iscritto al P.N.F. dal 1° maggio 1921)	» 15,10	»
26. Albanesi Ermete (iscritto al P.N.F. dal 14 settembre 1922)	» 15 —	»
27. Buratti Liliana	» 14,95	»
28. Lauretti Azeglio	» 14,80	»
29. Tomassini Maria Antonietta	» 14,75	»
30. Frattini Antonio	» 14,50	»
31. Di Mauro Vincenzo	» 14,40	»
32. Caprioli Mario Bartolo	» 14,20	»
33. Semprini Pierpaolo (orfano di guerra)	» 14,15	»
34. Molinari Carlo	» 13,70	»
35. Fratarcangeli Pietro	» 13,50	»
36. Landi Riccardo	» 13,30	»

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Rochira Mario, iscritto al P.N.F. dal 22 ottobre 1922;
2. Tarquinio Loris, iscritto al P.N.F. dal 20 agosto 1922;
3. Castelnuovo Eugenio, avventizio, coniugato;
4. Fabi Alessandra nata Capannari, avventizia, coniugata;
5. Di Renzo Bianca, avventizia;
6. Giua Antonio, avventizio, coniugato;
7. Cellesi Laura vedova Grauso, avventizia;
8. Rivola Lucia, avventizia;
9. Librante Lucia nata Peroni, avventizia, coniugata;
10. Romanini Attilio, iscritto al P.N.F. dal 1° maggio 1921;
11. Albanesi Ermete, iscritto al P.N.F. dal 14 settembre 1922;
12. Semprini Pierpaolo, orfano di guerra.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Tiberini Lidia;
2. Trasimeni Margherita;
3. Palermo Mario;
4. Vacatello Romolo;
5. Petruccelli Orazio;
6. Di Gioia Antonio;
7. Monaco Giovanni;
8. Perone Alfredo, nato il 14 settembre 1905;
9. Saccà Flora, nata il 16 novembre 1913;
10. Rossi Alfredo;
11. Nicolini Camilla;
12. Pederzoli Giovanni;
13. Averardi Adriana;
14. Fabretti Adriano;
15. Vitellaro Zuccarello Vincenzo;
16. Buratti Liliana;
17. Lauretti Azeglio;
18. Tomassini Maria Antonietta;
19. Frattini Antonio;
20. Di Mauro Vincenzo;
21. Caprioli Mario Bartolo;
22. Molinari Carlo;
23. Fratarcangeli Pietro;
24. Landi Riccardo.

Roma, addì 13 luglio 1938 - Anno XVI

Il Presidente: GASPERINI.

(2581)

REGIA PREFETTURA DI LUCCA

Proroga del termine dei concorsi a posti di medici e levatrici condotte.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Richiamato il proprio decreto n. 24207/San. in data 30 dicembre 1937-XVI e il successivo di modifica, Div. san. n. 6130, in data 28 marzo 1938-XVI, relativo al concorso per titoli ed esami ai posti di medici e levatrici condotte vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI, nonchè il decreto di proroga Div. san. 5751 del 17 stesso mese;

Vista la circolare telegrafica del Ministero dell'interno, Direzione generale della sanità pubblica, 23252, del 20 giugno 1938-XVI;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi suddetti è prorogato al 16 agosto 1938-XVI.

Lucca, addì 28 giugno 1938 - Anno XVI

Il prefetto: GAETANI.

(2579)

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria del concorso a 8 posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visti i precedenti decreti pari numero del 31 maggio 1938-XVI, coi quali si approva la graduatoria del concorso ad otto posti di levatrici condotte di cui al bando 31 dicembre 1936, n. 24074, e si provvede alle assegnazioni delle sedi, secondo l'ordine di preferenza, alle varie graduate;

Vista la lettera n. 1394 del 13 giugno 1938, colla quale il podestà di Ruffano comunica che la vincitrice Tundo Pierina ha rinunziato al posto;

Ritenuto che la levatrice Pizzoleo Wilma segue immediatamente nella graduatoria la levatrice Tundo e che ha chiesto come prima sede Ruffano;

Ritenuto che in tal modo si rende disponibile la condotta di Bagnolo del Salento, vinta dalla Pizzoleo;

Che la vincitrice della condotta di Gagliano, Baldassarre Maria è, nell'ordine della graduatoria, quella che ha preferito la condotta di Bagnolo del Salente;

Vista ed applicata la procedura dettata dall'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, 1° e 2° capoverso;

Decreta:

In parziale modifica del decreto prefettizio n. 11900 del 31 maggio 1938:

1) La levatrice Pizzoleo Wilma è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Ruffano;

2) La levatrice Baldassarre Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Bagnolo del Salento invece di quella di Gagliano del Capo.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati; sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Foglio annunzi legali della Provincia.

I podestà dei Comuni interessati cureranno l'esecuzione del presente decreto per la parte a ciascuno spettante.

Lecce, addì 4 luglio 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(2576)

REGIA PREFETTURA DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di levatrice condotta vacanti nei comuni di Belvedere Ostrense, Castelfidardo, Fabriano, Jesi, Monterado, Numana, e la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formata dalla Commissione stessa;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nei comuni di Belvedere Ostrense, Castelfidardo, Fabriano, Jesi, Monterado e Numana:

1. Samory Lea . . . . . . con voti 28,75/50
2. Vanarelli Maria . . . . . » 26,25/50
3. Belardinelli Maria . . . . . » 25,85/50
4. Carlini Margherita . . . . . » 25,54/50
5. Clementini Jone . . . . . » 25,25/50
6. Valtancoli Anita . . . . . » 24,82/50
7. Ramponi Maria . . . . . » 24,63/50
8. Mercuri Florinda . . . . . » 24,19/50
9. Rossi Eura . . . . . . » 23,69/50
10. Olivieri Tecla . . . . . » 23,50/50
11. Vagnini Maria . . . . . » 23,38/50
12. Cruciani Leonilde . . . . . » 23,13/50
13. Pini Andreina . . . . . » 22,82/50
14. Terenzi Margherita . . . . . » 22,13/50
15. Pucci Elda . . . . . . » 22,07/50
16. Maiolatesi Subeide . . . . . » 21,75/50
17. Mariotti Agnese . . . . . » 21,25/50
18. Belardinelli Vera . . . . . » 21,13/50
19. Sanchini Maria . . . . . » 21,07/50
20. Boccolucci Giuseppa . . . . . » 19,19/50
21. Meo Rosa . . . . . . » 19,13/50
22. Bucci Albina . . . . . . » 19,07/50

Ancona, addì 4 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: LA VIA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio precedente decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1936-XV;

Visto l'ordine di preferenza indicato dai concorrenti nelle singole domande di partecipazione al concorso suddetto;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con Regio decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1936-XV, le seguenti candidate, ciascuna per la sede rispettivamente indicata:

1. Samory Lea, per la 2ª condotta ostetrica di Castelfidardo.
2. Vanarelli Maria, per la condotta di Numana (Sirolo).
3. Belardinelli Maria, per la condotta unica di Belvedere Ostrense.
4. Carlini Margherita, per la 2ª condotta di Jesi.
5. Clementini Jone, per la condotta di Fabriano (Cancelli).
6. Valtancoli Anita, per la condotta unica di Monterado.

Ancona, addì 4 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: LA VIA.

(2577)

REGIA PREFETTURA DI MASSA E CARRARA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1936-XV, n. 18188, Div. Sanità, col quale bandiva il concorso pubblico ai posti di levatrice condotta rispettivamente nei comuni di Zeri, Villafranca e Fosdinovo (seconda condotta, Tendola):

Visto il verbale della Commissione giudicatrice di tali concorsi trasmesso dalla Regia prefettura di Genova con foglio prot. n. 12854, div. 3ª, del 25 giugno 1938-XVI;

Visto l'art. 69, comma 3°, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria, delle candidate ai posti di levatrice condotta messi a concorso in questa Provincia con decreto prefettizio 30 dicembre 1936-XV, San. n. 18188, formulata con verbale dell'apposita Commissione giudicatrice nominata per le provincie di Genova, Savona, Imperia, Massa e Carrara, e trasmessa dalla Regia prefettura di Genova in data 25 giugno 1938-XVI, div. 5ª, n. 12854:

1) Guastalli Maria Amelia, con punti 62,87 (titoli 12,87, esami 50);
2) Bertonelli Ginevra, con punti 53 (titoli 13, esami 40);
3) Mencarelli Iride, con punti 48,43 (titoli 6,43, esami 42);
4) Borghini Bianca, con punti 47,85 (titoli 9,85, esami 38);
5) Angelotti Luigia, con punti 44,25 (titoli 4,25, esami 40);
6) Pedroni Agostina, con punti 44,25 (titoli 9,25, esami 35).

Massa, addì 5 luglio 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(2578)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.